

STATUTO

ASSOCIAZIONE "CORO ALPINO LECCHESSE"



Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del Dlgs 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del terzo settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "CORO ALPINO LECCHESSE APS, (tale sigla sarà utilizzata dopo l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore nella sezione delle associazioni di promozione come previsto dalla legislazione in vigore) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta .

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura .

L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Lecco in Via Ugo Foscolo, 40 e la sua durata è illimitata.

Art. 2. Il "Coro Alpino Lecchese", più avanti chiamata per brevità "Associazione", non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare, gli obiettivi dell'associazione sono:

- Diffondere e promuovere il canto corale
- Mantenere vivi nel territorio i canti popolari, storici e tradizionali

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale la seguente attività di interesse generale:

- **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera i dell'articolo 5 Dlgs 117/2017).**

Inoltre potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- Promuovere, gestire e organizzare concerti, rassegne e servizi musicali sul territorio comunale e provinciale;
- Promuovere iniziative a carattere culturale e educativo;
- Partecipare a rassegne e concerti corali e musicali organizzati da terzi sul tutto il territorio nazionale ed internazionale;

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Soci

Art. 4. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, nutrendo interesse nella musica e riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, ne facciano richiesta scritta.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione non pone limitazioni alcuna all'iscrizione degli associati sia con riferimento alle condizioni economiche che civili e/o religiose di qualsiasi natura.

Non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5. La domanda di ammissione ad associato deve essere motivata e presentata, in forma scritta per mezzo della compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà a maggioranza semplice sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante all'associazione.

Art. 6. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Contro tale decisione l'interessato potrà, entro 30 giorni dalla comunicazione, fare ricorso scritto da presentare all'Assemblea dei Soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti; di versare la quota sociale annuale; di non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio dell'Associazione e dei loro associati.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8. La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota sociale annuale;
- per recesso volontario dell'associato;
- per esclusione;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

L'esclusione dall'associazione, nei casi sopra indicati, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione l'Associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea

Organi sociali e cariche elettive

Art. 9. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Con regolamento organizzativo interno, adottato dal Consiglio Direttivo, potranno essere istituite cariche gestionali specifiche.

Il regolamento organizzativo comprende il mansionario delle attività da svolgere. Tale Regolamento sarà approvato ed eventualmente variato dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 10. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio può partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o in assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso affisso in bacheca presso la sede dell'Associazione e per mezzo di qualsiasi mezzo con certificazione di ricezione (anche posta elettronica con avviso di ricezione) a tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, la sede delle convocazioni e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunti in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11. L'Assemblea può deliberare in sede ordinaria o straordinaria.

Art. 12. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Gli associati potranno esprimere un voto per persona.

E' consentita l'espressione del voto per delega.

Ciascun socio può essere latore al massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche in videoconferenza e/o utilizzando tecnologie informatiche, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di utilizzo della modalità in videoconferenza o utilizzo di tecnologie informatiche si terrà la registrazione degli interventi.

Art. 13.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Approva i bilanci e i documenti contabili predisposti dal consiglio direttivo;
- Approva il programma generale annuale di attività e il preventivo economico;
- procede alla nomina ed eventualmente revoca dei membri del Consiglio Direttivo e delle altre cariche elettive determinandone il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8;
- decide sui ricorsi presentati in caso di mancata accettazione iscrizioni o esclusione degli associati;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 16. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti dispari deciso dall'Assemblea, sono nominati tra gli associati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il numero di componenti del consiglio direttivo è stabilito in un numero dispari non minore a 3 e non superiore a 11.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica con avviso di ricezione, almeno 3 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri anche in videoconferenza o con utilizzo di strumenti telematici, previa identificazione degli intervenuti.

In caso di videoconferenza o utilizzo di strumenti informatici si terrà registrazione degli interventi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- nomina il Responsabile di cui all'art. 9 del presente statuto;
- delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il preventivo per l'anno in corso;
- gestisce la contabilità nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- propone all'Assemblea il regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- Decide sulle nuove iscrizioni di associati e sull'eventuale esclusione degli associati;
- Ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 19. In caso venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Segretario

Art. 21 E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 22. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 23. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- contributi di simpatizzanti;
- contributi pubblici;
- contributi di privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e loro familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge compatibile con le finalità dell'associazionismo.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o cessazione dell'attività di un associato, la quota sociale rimane nel patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dell'art 87 del D. Lgs. N. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale della attività diverse, se svolte.

Art. 24. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 25. L'associazione potrà avvalersi dell'opera di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del decreto legislativo 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito saranno disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento interno.

Art. 26. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

Art. 27. Gli associati che prestano attività volontaria sono assicurati così come previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 117/2017.

Art. 28. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione potrà assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 29. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti tra gli associati o non associati, determinandone i poteri.

Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra ente del Terzo Settore indicato dall'Assemblea al momento della messa in liquidazione, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 30. Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, dovrà essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla sua nomina.

Il conciliatore sarà nominato di comune accordo tra le parti contendenti.

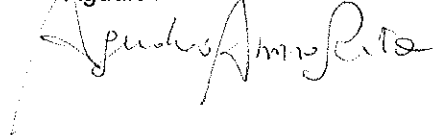
Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Lecco 10 marzo 2023

Il Segretario dell'assemblea generale

Agudio Anna Rita



Il Presidente dell'assemblea generale

Paola Pozzi

